

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

4 giugno 2012

FOCUS

1. L'Imu sull'abitazione principale e le relative pertinenze
2. Proroga per i versamenti di unico
3. Prescrizione dei contributi: l'Inps si adegua alla cassazione
4. I debiti del socio di Srl non bloccano l'emissione del Durc regolare

NOTIZIE FLASH

ACCERTAMENTO

- Partecipazione dei Comuni all'accertamento, attenzione anche a case fantasma e lavoro sommerso
- controlli 730/2010, entro il 30 giugno l'invio della documentazione richiesta
- Studi settore: pronto Gerico 2012
- Le Entrate ribadiscono: l'avviso bonario non è impugnabile

AGEVOLAZIONI

- Regimi forfetari: Regime dei minimi, le Entrate illustrano le novità del "dl Sviluppo"

DICHIARAZIONI

- 730/2012, gli adempimenti a carico di contribuenti, Caf, sostituti e professionisti

DOGANE

- Dogane, cambiano le regole sul pagamento di duplicati e certificati
- Dogane, per i depositi commerciali slitta l'obbligo di trasmissione dei dati in via telematica

IMPOSTE DIRETTE

- In arrivo la polizza sulle calamità naturali

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

- Imposta di bollo: emanato il decreto sul bollo per i conti correnti bancari e postali
- Inizio e cessazione attività, nuovo modello AA9/11 (e restyling delle istruzioni del modello AA7/10)

LAVORO

- Edilizia, dal 1° luglio online le domande di disoccupazione

PREVIDENZA

- Pensioni, coefficienti di trasformazione per il triennio 2013
- Pensionati residenti all'estero, al via gli accertamenti reddituali
- Lavoro domestico, estratto contributivo consultabile con Iphone e Smartphone

PROFESSIONISTI

- Professionisti: consulenza finanziaria, in Gazzetta i requisiti di professionalità e indipendenza

SOCIETÀ

- Imprese: l'Abi spiega come funziona lo “sblocca crediti” verso la P.A.
- Terzo settore: Cinque per mille 2012: diffusi gli elenchi definitivi

TASSE E IMPOSTE VARIE

- Tassa sul lusso: Tassa annuale sulle unità da diporto sopra i 10 metri, emanata la Circolare delle Entrate

TUTELA DEI CONSUMATORI

- Contratti bancari, modificato il decreto “liberalizzazioni”

VERSAMENTI

- Debutta l'F24 Semplificato
- Imu sull'abitazione principale, come si compila l'F24
- Imu, sono valide le deleghe di pagamento già compilate senza indicare le rate

L'IMU SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE

Art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2012, n. 214; Artt. 8 e 9, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
Circolare Ministero Finanze 18 maggio 2012, n. 3/DF

A differenza di quanto ultimamente previsto per l'ICI, l'IMU è dovuta anche per il possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, ha fornito importanti precisazioni per l'applicazione dell'IMU, con un particolare approfondimento in relazione all'abitazione principale.

I soggetti passivi tenuti al pagamento dell'IMU - Precisiamo innanzitutto che i soggetti passivi dell'IMU sono, generalmente "il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi...".

Quindi:

- il soggetto passivo dell'IMU è l'usufruttuario e non il nudo proprietario;
- tra coniugi separati il soggetto passivo dell'IMU è il coniuge assegnatario dell'immobile;
- in caso di successione dell'appartamento coniugale, il soggetto passivo dell'IMU è il coniuge superstite a cui spetta il diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del Codice civile. Gli altri eredi sono esentati dall'IMU anche se residenti nello stesso immobile.

L'abitazione principale - Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi **situati nel territorio comunale**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Qualora venga utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto, il contribuente, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario, dovrà quindi scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU previste; le altre, invece, andranno considerate come abitazioni diverse da quella principale.

Ai fini IMU risulta unificato il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti. Se, ad esempio, nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi, non legalmente separati, poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi. Nell'ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l'eventuale maggiorazione della detrazione.

Come anticipato questa limitazione si applica solo nel caso di immobili ubicati nello stesso comune.

Attenzione: a differenza di quanto accadeva con l'ICI, l'abitazione concessa in uso gratuito a familiari e affini non può più essere considerata 'prima casa'. Nel caso (piuttosto frequente) di familiari (per esempio genitori e figlio) che si sono "scambiati" la casa a titolo gratuito (comodato) e vi hanno stabilito la propria residenza (nel medesimo comune), nessuna delle due parti (né i genitori né il figlio), avrà riconosciuti i benefici dell'abitazione principale e dovranno pagare l'IMU con aliquota piena e senza detrazioni.

Le pertinenze - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali:

- C/2 (magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa),
- C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse)
- e C/7 (tettoie),

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Il contribuente può considerare come pertinenza dell'abitazione principale soltanto un'unità immobiliare per ciascuna

categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale (per esempio cantine e soffitte che sono spesso iscritte in catasto congiuntamente all'abitazione principale, ma che dovranno comunque essere considerate come pertinenze della categoria C/2).

Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all'aliquota ordinaria.

Le aliquote - L'aliquota da applicare all'abitazione principale e alle relative pertinenze è generalmente fissata allo 0,4%. I comuni possono, comunque, intervenire su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali. Ciò significa che la misura dell'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze può essere elevata fino allo 0,6% e può essere diminuita fino allo 0,2%.

Le detrazioni - Per l'abitazione principale è riconosciuta una detrazione pari a 200 euro per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, anche se non fiscalmente a carico ma a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare 400 euro e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a 600 euro.

I comuni non possono variare l'importo della maggiorazione prevista per i figli.

La norma prevede, invece, che i comuni possono aumentare l'importo della detrazione di 200 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

PROROGA PER I VERSAMENTI DI UNICO

Secondo anticipazioni della stampa specializzata, una bozza del D.P.C.M. messo a punto dal Governo e alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede la **proroga dal 18 giugno al 9 luglio 2012** dei versamenti di IRPEF, IRES, IRAP e IVA per tutte le persone fisiche e per le sole persone giuridiche (società e assimilati) assoggettate agli studi di settore. Beneficiano della proroga anche altri versamenti come quelli delle persone fisiche che hanno optato per il regime della cedolare secca e dei titolari della proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero che devono versare l'IVIE.

Risulta conseguentemente **prorogata dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012** la scadenza per effettuare i pagamenti con la maggiorazione dello 0,40%.

Precisiamo che la proroga si applica anche per le società di capitali e di persone ma solo se **soggette agli studi di settore** e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ogni studio. **Nessuna proroga invece per i versamenti delle società escluse dall'applicazione degli studi di settore** (quelle con ricavi superiori a 5.163.000 euro).

Non è prevista alcuna proroga nemmeno per i versamenti dell'IMU: la scadenza resta fissata a lunedì 18 giugno 2012 (la scadenza originaria del 16 giugno cade di sabato).

PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI: L'INPS SI ADEGUA ALLA CASSAZIONE

Inps, Circolare 2 marzo 2012, n. 31; Messaggio 16 maggio 2012, n. 8447

L'Inps, adeguandosi a una serie di sentenze della Cassazione che hanno delineato i principi in materia di prescrizione dei contributi previdenziali anche con riguardo alla denuncia del lavoratore relativa al mancato versamento dei contributi a suo favore, ha precisato che la denuncia stessa deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale per consentire il meccanismo del raddoppio della prescrizione da cinque a dieci anni ex art. 3, comma 9, lett. a) L. n. 335/1995.

Con riferimento a tale giurisprudenza la circolare in commento ha fornito il quadro di riferimento per la corretta applicazione dell'istituto della prescrizione in materia contributiva, come riformato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3, commi 9 e 10. Il mancato versamento (e il mancato recupero) dei contributi previdenziali entro il termine fissato dalla legge provoca l'estinzione per prescrizione dell'obbligo contributivo. Il compiersi della prescrizione comporta che l'ente previdenziale non può più esercitare il suo diritto-dovere di riscuotere i contributi, con la conseguenza che non può richiederne il pagamento e, qualora il datore di lavoro vi provveda spontaneamente, deve procedere d'ufficio al suo rimborso.

A far tempo dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335/1995, l'art. 3, commi 9 e 10, completamente innovando la precedente disciplina, ha stabilito che la prescrizione dei contributi si verifica: in dieci anni per i contributi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, termine che a decorrere dal 1° gennaio 1996 è stato ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; in cinque anni per tutte le altre contribuzioni previdenziali e assistenziali obbligatorie. Questi termini si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 335, salvi gli atti interruttivi già posti in essere a

quella data.

I DEBITI DEL SOCIO DI SRL NON BLOCCANO L'EMISSIONE DEL DURC REGOLARE

Fondazione Studi CDL, Parere 17 maggio 2012, n. 17

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha precisato che, nell'ipotesi di una srl unipersonale con dipendenti, i debiti pregressi del socio che ha avuto, in passato, attività con dipendenti come ditta individuale, non bloccano l'emissione del Durc. Già sul tema era intervenuto l'Inps, con il messaggio n. 16246/2010, con cui erano stati forniti chiarimenti per il rilascio del Durc in relazione alla natura giuridica del richiedente. In particolare, nell'ambito delle società di capitali, si tratta di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale perfetta; dunque, la verifica va effettuata sulla contribuzione per dipendenti e collaboratori nonché ai contributi dovuti alla gestione separata per i compensi percepiti dall'amministratore. A nulla rileva la verifica sulla posizione personale dei singoli soci, in quanto la società non risponde, ai sensi delle norme civilistiche, delle loro irregolarità contributive. La verifica di correttezza contributiva nei casi di società deve essere operata per i soci di società in nome collettivo, per il socio accomandatario di società in accomandita semplice e per l'amministratore per la società a responsabilità limitata. Pertanto, nei casi di società a responsabilità limitata e, quindi, rientrante nella tipologia di società di capitali con autonomia patrimoniale perfetta, le situazioni patrimoniali dei soci non incidono sul patrimonio sociale e, quindi, ai fini del rilascio della correttezza contributiva, la verifica va limitata alla posizione aziendale.

ACCERTAMENTO

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO, ATTENZIONE ANCHE A CASE FANTASMA E LAVORO SOMMERSO - Provvedimento 29 maggio 2012

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 29 maggio 2012 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modifiche dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e modificato dall'art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. In particolare, sono disciplinate le modalità di accesso alle banche dati nonché di trasmissione di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti residenti. A tal fine le Entrate prevedono la stipula di apposite convenzioni, in base alle quali i Comuni forniranno segnalazioni "qualificate", caratterizzate da un forte sospetto di evasione o elusione fiscale. Fermo restando quanto previsto dai Provvedimenti Direttore Agenzia Entrate 3 dicembre 2007, n. 187461 e 26 novembre 2008, n. 175466, particolare attenzione viene posta anche agli immobili non dichiarati al Catasto, ai sensi dell'art. 19, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e al lavoro sommerso.

CONTROLLI 730/2010, ENTRO IL 30 GIUGNO L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA - Comunicato Stampa 28 maggio 2012

(Agenzia delle Entrate)

L'Agenzia delle Entrate va incontro ai contribuenti che hanno ricevuto la richiesta di presentare la documentazione relativa al 730/2010 (anno d'imposta 2009). Per le domande del Fisco datate 19 aprile 2012, infatti, c'è tempo fino al 30 giugno 2012.

STUDI SETTORE: PRONTO GERICO 2012 - Comunicato Stampa 25 maggio 2012

(Agenzia delle Entrate)

Disponibile la nuova versione (beta) del software Gerico 2012, che permette di calcolare la congruità (tenuto conto della normalità) e la coerenza economica per i 206 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2011. Il software è aggiornato con le modifiche agli studi previste dal D.M. 26 aprile 2012 (ad eccezione dei nuovi indicatori di coerenza economica) e con i correttivi "anticrisi". Le Entrate specificano peraltro che le risultanze relative alla stima dei ricavi/compensi (comprensivi della normalità) e alla coerenza non possono essere utilizzate per la dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2011.

LE ENTRATE RIBADISCONO: L'AVVISO BONARIO NON È IMPUGNABILE - Comunicato Stampa 23 maggio 2012

(Agenzia delle Entrate)

Gli avvisi bonari (comunicazioni di irregolarità) con i quali il Fisco invita i contribuenti a fornire dati non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni, non sono impugnabili. Lo ha ribadito ieri l'Agenzia delle Entrate, in tal modo confermando di aderire all'orientamento assunto in merito dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 16293 e n. 16428 del 2007). La recente pronuncia della Suprema Corte n. 7344 del 2012, infatti, non giustificerebbe un cambio di rotta da parte dell'Amministrazione. È peraltro fatta salva la possibilità per il contribuente di impugnare il ruolo.

AGEVOLAZIONI

REGIMI FORFETARI: REGIME DEI MINIMI, LE ENTRATE ILLUSTRANO LE NOVITÀ DEL "DL SVILUPPO" - Circolare 30 maggio 2012, n. 17/E

(Agenzia delle Entrate)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sul regime fiscale agevolato introdotto dall'art. 27, commi 1 e 2, del "decreto per lo sviluppo" (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla L. 15 luglio 2011, n. 111), attuato dal Provvedimento Agenzia Entrate 22 dicembre 2011. In particolare, si tratta delle modifiche apportate al regime dei contribuenti minimi, di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, della Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n.

244), finalizzate a favorire la costituzione di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani e dei lavoratori in mobilità.

DICHIARAZIONI

730/2012, GLI ADEMPIMENTI A CARICO DI CONTRIBUENTI, CAF, SOSTITUTI E PROFESSIONISTI - Circolare 25 maggio 2012, n. 15/E

(Agenzia delle Entrate)

L'Agenzia delle Entrate illustra gli adempimenti a carico di contribuenti, sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati in materia di assistenza fiscale e di presentazione del modello 730/2012. Vengono tra l'altro confermati i termini previsti dal D.P.C.M. 26 aprile 2012 e chiarite talune ipotesi specifiche, dalla dichiarazione congiunta al 730 integrativo.

DOGANE

DOGANE, CAMBIANO LE REGOLE SUL PAGAMENTO DI DUPLICATI E CERTIFICATI - Nota 17 maggio 2012, n. 27434

(Agenzia delle Dogane)

Per il rilascio di duplicati o certificati richiesti dalla normativa doganale (come il rilascio a posteriori o il duplicato del certificato di origine EUR 1) durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali, gli operatori non sono tenuti a versare alcunché. Pertanto si ritengono superate le Circolari 11 dicembre 2002, n. 75/D e 7 luglio 2004, n. 37/D.

DOGANE, PER I DEPOSITI COMMERCIALI SLITTA L'OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI DATI IN VIA TELEMATICA - Determinazione 29 maggio 2012, n. 59739/RU

(Agenzia delle Dogane)

Slitta al 1° giugno 2013 l'obbligo di inviare esclusivamente in via telematica i dati delle contabilità relativi al 2012, da parte degli esercenti depositi commerciali (di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, della Determinazione Direttoriale Agenzia Dogane 20 luglio 2009, n. 86767). Resta fermo quanto previsto dalle Determinazioni Direttoriali 26 settembre 2007, n. 1494 e n. 1495, 26 settembre 2008, n. 25499, 21 novembre 2008, n. 52047, 28 gennaio 2009, n. 12695, 20 luglio 2009, n. 86767 e 5 agosto 2010, n. 105801.

IMPOSTE DIRETTE

IN ARRIVO LA POLIZZA SULLE CALAMITÀ NATURALI - D.L. 15 maggio 2012, n. 59

(Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2012)

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il D.L. n. 59 di riforma della protezione civile che prevede, oltre ad altre misure, la deducibilità, anche parziale, dei premi pagati sulle polizze assicurative degli immobili privati al fine di coprire i rischi derivanti da calamità naturali.

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

IMPOSTA DI BOLLO: EMANATO IL DECRETO SUL BOLLO PER I CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI - D.M. 24 maggio 2012

(Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Emanato il decreto ministeriale con il quale vengono stabilite le misure dell'imposta di bollo dovuta per l'instaurazione e la tenuta di conti correnti o libretti di risparmio presso banche e Poste. Il tributo, disciplinato dall'art. 13, comma 2-bis, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, viene determinato in misura differenziata a seconda del soggetto titolare del rapporto nonché del periodo di rendicontazione dell'estratto conto o del rendiconto. Estratti conto (o rendiconti) inviati a società fiduciarie: l'imposta è fissata nella misura annua di 34,20 euro (fiduciante persona fisica) o 100 euro (soggetto diverso).

Più rapporti di conto corrente: l'imposta è dovuta con riferimento a ciascun rapporto (o libretto).

Estratti conto periodici: in caso di invio di estratti conto inviati periodicamente nel corso dell'anno o di estinzione o apertura di rapporti nel corso dell'anno, la misura dell'imposta dev'essere rapportata al periodo rendicontato.

Cliente persona fisica: l'imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti con un valore medio di giacenza non superiore a 5.000 euro.

Il comma 2-ter del richiamato art. 13, poi, stabilisce la misura - 1 per mille per il 2012 e 1,5 per mille per gli anni successivi - del tributo sui prodotti finanziari (sulla base del loro valore di mercato oppure del valore nominale o di rimborso o, infine, del costo di acquisto).

INIZIO E CESSAZIONE ATTIVITÀ, NUOVO MODELLO AA9/11 (E RESTYLING DELLE ISTRUZIONI DEL MODELLO AA7/10) - Provvedimento 18 maggio 2012

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 21 maggio 2012 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Pubblicato il provvedimento che approva, con effetto dal 22 maggio: il modello AA9/11, relativo alle dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva delle persone fisiche (ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati; le istruzioni per la compilazione del modello AA7/10 (approvato con il Provvedimento 29 dicembre 2009), da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

LAVORO

EDILIZIA, DAL 1° LUGLIO ONLINE LE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE - Circolare 23 maggio 2012, n. 73

(Inps)

A decorrere dal 1° luglio 2012 le domande di trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, ai sensi dell'art. 9, della L. 6 agosto 1975, n. 427, dell'art. 11, commi 2 e 3, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e dell'art. 3, comma 3, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modifiche dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, dovranno essere presentate obbligatoriamente tramite il sito internet dell'Inps (con l'apposito Pin), il contact center multicanale (numero verde 803.164) oppure i patronati e gli intermediari dell'Istituto. Il periodo transitorio durante il quale sono ammesse le domande trasmesse con le modalità ordinarie termina infatti il 30 giugno.

PREVIDENZA

PENSIONI, COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL TRIENNIO 2013-2015 - D. Dirett. 15 maggio 2012

(Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2012)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2012 il decreto 15 maggio 2012 che fissa i nuovi coefficienti per il calcolo delle pensioni di chi andrà a riposo nel prossimo anno. I coefficienti di trasformazione per il calcolo degli importi sono stati ridotti e fissati in quote variabili in base all'età del lavoratore. L'ultima revisione dei coefficienti risale alla Legge 247/2007. Con il decreto ministeriale l'aggiornamento periodico è ora fissato ogni tre anni e non più decennale. Dal primo gennaio 2012, dopo la più recente riforma delle pensioni di fine anno, è entrato in vigore il sistema contributivo per tutti ed è possibile per i lavoratori rimanere al lavoro fino a 70 anni. Di conseguenza i nuovi coefficienti prevedono oggi valori utili al calcolo della pensione da 57 a 70 anni.

PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO, AL VIA GLI ACCERTAMENTI REDDITUALI - Messaggio 24 maggio 2012, n. 8948

(Inps)

L'Inps comunica l'avvio degli accertamenti sui redditi dei pensionati residenti all'estero relativi al 2011, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 13 della L. 31 dicembre 1991, n. 412. Tali operazioni saranno effettuate secondo le modalità stabilite dall'art. 49, punto 1, della Finanziaria 2003 (L. 27 dicembre 2002, n. 289) e dal D.M. 12 maggio 2003, interpretati dalla Circolare Inps 8 luglio 2003, n. 124.

LAVORO DOMESTICO, ESTRATTO CONTRIBUTIVO CONSULTABILE CON IPHONE E SMARTPHONE - Comunicato Stampa 16 maggio 2012

(Inps)

I datori di lavoro domestico possono ora consultare gratuitamente l'estratto contributivo anche tramite Iphone e Smartphone (con il sistema Android). L'estratto conto riporta i dati identificativi del lavoratore e i dati relativi ai pagamenti effettuati, ordinati per anno e trimestre.

PROFESSIONISTI

CONSULENZA FINANZIARIA, IN GAZZETTA I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA - D.M. 5 aprile 2012, n. 66

(Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2012)

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa i requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, e dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società stesse.

SOCIETÀ

IMPRESE: L'ABI SPIEGA COME FUNZIONA LO “SBLOCCA CREDITI” VERSO LA P.A. - Comunicato Stampa 30 maggio 2012

(Abi)

In attesa della pubblicazione dei quattro decreti varati la scorsa settimana dal Governo, l'Abi invia alle banche i due protocolli sottoscritti il 22 maggio scorso con le imprese, l'uno riguardante lo smobilizzo dei crediti vantati dalle aziende nei confronti della Pubblica Amministrazione e l'altro per favorire il finanziamento di progetti di investimento.

TERZO SETTORE: CINQUE PER MILLE 2012: DIFFUSI GLI ELENCHI DEFINITIVI - Comunicato Stampa 25 maggio 2012

(Agenzia delle Entrate)

Publicati gli elenchi definitivi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che si sono iscritte ai fini dell'ammissione al riparto della quota del 5 per mille 2012. Rispetto agli elenchi diffusi il 14 maggio scorso, sono stati corretti gli errori riscontrati. Non ha subito modifiche, invece, l'elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'università. L'Agenzia delle Entrate ricorda comunque che gli enti “ritardatari” possono regolarizzare la propria posizione entro il 1° ottobre 2012, versando la sanzione di 258 euro (con il modello F24 ed utilizzando il codice tributo 8115).

TASSE E IMPOSTE VARIE

TASSA SUL LUSSO: TASSA ANNUALE SULLE UNITÀ DA DIPORTO SOPRA I 10 METRI, EMANATA LA CIRCOLARE DELLE ENTRATE - Circolare 30 maggio 2012, n. 16/E

(Agenzia delle Entrate)

L'Agenzia delle Entrate illustra le caratteristiche e le modalità di applicazione della tassa annuale sulle unità da diporto di lunghezza superiore ai 10 metri, introdotta dall'art. 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto “Salva Italia” (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), attuato con il Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 24 aprile 2012. Al riguardo si ricorda che l'art. 3 del recente decreto “semplificazioni-bis”, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha esentato dal tributo le imbarcazioni utilizzate da soggetti affetti da patologie che impongono l'utilizzo permanente di queste imbarcazioni.

TUTELA DEI CONSUMATORI

CONTRATTI BANCARI, MODIFICATO IL DECRETO “LIBERALIZZAZIONI” - L. 18 maggio 2012, n. 62

(Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012)

Publicata in Gazzetta la conversione in legge del decreto che completa la disciplina in materia di nullità delle clausole bancarie contenuta nel decreto “liberalizzazioni” (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). In particolare, si limita la nullità delle clausole dei contratti bancari che prevedono commissioni a favore degli istituti di credito alle sole ipotesi di violazione dell'art. 117-bis del Testo Unico in materia bancaria, al fine di evitare una penalizzazione delle banche italiane e le relative ricadute sul mercato. Inoltre, si introduce e si disciplina il nuovo “Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese”, con l'obiettivo di attivare interventi contro l'ingiustificata restrizione creditizia ai danni del sistema imprenditoriale, nel medesimo intento di promuovere l'accesso al credito.

VERSAMENTI

DEBUTTA L'F24 SEMPLIFICATO - Provvedimento 25 maggio 2012

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 25 maggio 2012 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Approvato, con effetto dal 1° giugno 2012, il modello “F24 Semplificato” - si compone infatti di una sola pagina -, per effettuare i versamenti unitari di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Dalla stessa data è soppresso il modello “F24 predeterminato”, approvato con il Direttore Agenzia Entrate 15 giugno 2004 ai fini del versamento dell'Ici (è comunque fatta salva la possibilità di utilizzare i modelli precompilati già distribuiti ai contribuenti). Il modello “F24

EP” potrà essere utilizzato dagli enti pubblici per versare l’Imu.

IMU SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE, COME SI COMPILA L'F24 - Comunicato Stampa 26 maggio 2012

(Dipartimento delle Finanze)

Un comunicato ministeriale chiarisce le modalità di compilazione del modello F24 per il versamento dell’Imu dovuta per l’abitazione principale. In particolare, nell’ipotesi di versamento in tre rate, acconto in due rate più saldo, il campo RATEAZIONE/MESE RIF dovrà essere compilato come segue.

VERSAMENTO	TERMINE	MISURA	CASELLA da BARRARE	CODICE da INDICARE nel CAMPO “RATEAZIONE/MESE RIF.”
Acconto	18/06/12	33 per cento (1)	“Acc”	“0102” (pagamento della prima rata)
Acconto	17/09/12	33 per cento (1)	“Acc”	“0202” (pagamento della seconda rata)
Saldo	17/12/12	Saldo	“Saldo”	“0101”

(1) Dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione

Nell’ipotesi di versamento in due rate (acconto e saldo):

VERSAMENTO	TERMINE	MISURA	CASELLA da BARRARE	CODICE da INDICARE nel CAMPO “RATEAZIONE/MESE RIF.”
Acconto	18/06/12	50 per cento (1)	“Acc”	“0101”(pagamento dell’acconto in unica soluzione)
Saldo	17/12/12	Saldo	“Saldo”	“0101”

(1) Dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione.

IMU, SONO VALIDE LE DELEGHE DI PAGAMENTO GIÀ COMPILATE SENZA INDICARE LE RATE - Comunicato Stampa 24 maggio 2012

(Agenzia delle Entrate)

Ai fini del versamento dell’Imu, le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione del numero di rate scelte (e cioè senza indicazioni nel riquadro “rateazione/mese rif.”) devono essere accettate da banche, Poste ed agenti della riscossione, in quanto valide. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate - sollecitato dalla Consulta dei Caf - si è reso necessario in quanto la Risoluzione 12 aprile 2012, n. 35/E, che dettava le istruzioni operative per la compilazione dell’F24, non chiariva nulla in proposito.

CAMBIO DELLE VALUTE ESTERE DEL MESE DI APRILE 2012

MEDIA DEI CAMBI FISCALI				
<i>del mese di aprile 2012 - Provvedimento del 21 maggio 2012</i>				
Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta estera per 1 Euro
ALBANIA	Lek	ALL	047	139,962
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	5,7852
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,27178
BRASILE	Real	BRL	234	2,44051
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	012	1,30677
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1495,4
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	071	107,001
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	10,2163
INDIA	Rupia Indiana	INR	031	68,1939
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	17,19
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	008	7,56977
POLONIA	Zloty	PLN	237	4,17817
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	002	0,821884
ROMANIA	Leu	RON	270	4,3789
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	38,8087
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	1,64589
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	001	1,31617
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	003	1,20233
THAILANDIA	Baht	THB	073	40,6386
TURCHIA	Lira Turca	TRY	267	2,35201
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	294,806

**INDICI MENSILI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI
(FOI) APPLICABILI ALLE LOCAZIONI IMMOBILI URBANI**

Per contratti di locazione occorre applicare il 75% dell'incremento

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2012. Le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti sono le seguenti:

TABELLA VARIAZIONI 2012			
Mese	Gazzetta Ufficiale	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		Dell'anno precedente	Di due anni precedenti
GENNAIO	n. 50	3,2	5,4
FEBBRAIO	n. 71	3,3	5,6
MARZO	n. 90	3,2	5,8
APRILE	n. 115	3,2	5,9
MAGGIO			
GIUGNO			
LUGLIO			
AGOSTO			
SETTEMBRE			
OTTOBRE			
NOVEMBRE			
DICEMBRE			

T.F.R. - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE ANNO 2012

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE ANNO 2012			
Mese	Indice ISTAT	Coefficiente di rivalutazione	Montante mese
GENNAIO	104,4	0,413462	1,00413462
FEBBRAIO	104,8	0,826923	1,00826923
MARZO	105,2	1,240385	1,01240385
APRILE	105,7	1,725962	1,01725962
MAGGIO			
GIUGNO			
LUGLIO			
AGOSTO			
SETTEMBRE			
OTTOBRE			
NOVEMBRE			
DICEMBRE			